

COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA
PROVINCIA DI MESSINA

n.di prot.

n . 40 Reg. Del.

COPIA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione regolamento comunale per la Toponomastica e la Numerazione civica.

L'anno duemilatredici, il giorno 07 del mese di Novembre, alle ore 15, 55 e segg., nell'Aula Consiliare del Palazzo Municipale;
convocato il Consiglio ed invitati i consiglieri con avviso notificato ai sensi dell'art. 48 della L.R. 16/1963, giusto referto del messo comunale, il medesimo si è riunito.

Procedutosi all'appello, risultano:

	Consiglieri		Presenti	Assenti
1	D'Angelo	Alberto	P	
2	Lamberto	Gaetano	P	
3	Villari	Giacomo		A
4	Costa	Antonino	P	
5	Russo	Mario	p	
6	Cucinotta	Giovanni	P	
7	Ramuglia	Riccardo		A
8	Crisafi	Antonino		A
9	Giacobbe	Antonino	P	
10	Zirilli	Daniela	P	
11	Romeo	Attilio	P	
12	Di Salvo	Barbara	P	
13	Lamberto	Antonino	P	
14	Puglia	Salvatore	P	
15	Merlino	Antonia	P	

Presenti: 12

Assenti: 3

Dei non intervenuti giustifica l'assenza: //////////////////////////////////////

Constatato che il numero dei presenti è legale, il Dott. Alberto D'Angelo, Presidente del Consiglio, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, alla quale partecipa il Segretario Generale Angiola Cutrona.

Ad unanimità vengono nominati scrutatori i consiglieri: Merlino, Costa , Russo.

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 7/92 partecipa alla seduta il Sindaco Matteo De Marco.

Prende la parola il cons. Giovanni Cucinotta che, n.q. di presidente della commissione consiliare "assetto e programmazione del territorio" chiede che all'art.14 del regolamento, comma 16 sia cassato da" che sarà posto a carico del cittadino, proprietario dell'immobile" e al pari che sia cassata la lettera "c" del comma 17.

Chiede, inoltre, che il comma 5 dell'art.22 attribuisca alla Giunta Comunale la facoltà di addebitare il costo della targhetta al proprietario dell'immobile soltanto nell'ipotesi in cui non esistano fondi di bilancio per far fronte alla fornitura dei numeri civici.

La Commissione ad unanimità aveva espresso parere favorevole all'approvazione del suddetto regolamento con le modifiche ora proposte.

Il cons. Cucinotta chiede al sindaco di non far gravare sul cittadino questo ulteriore balzello ed auspica controllo da parte del sindaco e del comandante della P.M. nell'applicazione delle sanzioni;

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione, corredata dai prescritti pareri, espressi ai sensi dell'art. 53 della Legge 142/90, recepito dalla Legge Regionale n. 48/91 e modificato dall'art. 12 della L.R. 23.12.2000, n° 30 come di seguito riportati

PER LA REGOLARITA' TECNICA SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

F.to Il Responsabile della toponomastica
(Sig. Stefano Saccà)

F.to Il Responsabile del Settore
(Dott.ssa A. Cutrona)

.....

PER LA REGOLARITA' CONTABILE SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

F.to Il Responsabile del Settore
(Dott.ssa L. Restuccia)

.....

VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali;
CON voti unanimi

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione, predisposta dal 1° Settore Amministrativo – Ufficio Statistica, avente per oggetto: “ Approvazione regolamento comunale per la Toponomastica e la Numerazione civica”, nel testo, in premessa, emendato.



COMUNE DI VILAFRANCA TIRRENA

PROVINCIA DI MESSINA

UFFICIO STATISTICA

Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale n. 63 del 28 OTT, 2013

PROPONENTE : il Sindaco

OGGETTO: approvazione regolamento comunale per la Toponomastica e la Numerazione civica.

PREMESSO CHE con proposta n. 89 del 20/11/2012 è stato proposto al C.C. l'approvazione del regolamento comunale per la Toponomastica e la Numerazione civica;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 58 del 29/11/2012 con la quale è stata rinviata, per approfondimenti, l'anzidetta proposta;

CHE occorre provvedere in merito, riproponendo la trattazione dell'argomento al C.C. per l'approvazione del regolamento per la Toponomastica e la Numerazione civica che consta di n. 27 articoli, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

VISTO il R.D.L. 10 maggio 1923, n. 1158;

VISTA la Legge 23 giugno 1927, n. 1188;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Interno 13 dicembre 1954, n. 10;

VISTA la Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 artt. 9 e 10;

VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Interno 29 giugno 1981, n. 7;

VISTO il D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 artt. 38-45;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Interno 8 marzo 1991, n. 10;

VISTO il D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada artt. 125 e 133;

VISTA la Direttiva ISTAT "Metodi e norme", serie B - n. 29 - edizione 1992;

VISTO il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, art. 19, comma l;

VISTO il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 artt. 1 e 3;

VISTO il vigente ordinamento EE.LL.;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

PROPONE

di approvare il Regolamento comunale per la toponomastica e la numerazione civica formato da n. 27 articoli ed allegato al presente atto per farne parte integrante.



IL PROPONENTE
(Dot. Matteo De Marco)

**COMUNE DI VILAFRANCA TIRRENA
PROVINCIA DI MESSINA**

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERA N. 63 DEL 28 OTT, 2013


Espressi ai sensi della Legge n. 142/90 art. 53 e e L.R. n. 48/91 art. 1 e successive modifiche ed integrazioni.


PER LA REGOLARITA' TECNICA

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile della Toponomastica

Il Responsabile del Settore


li, 28 / 10 / 2013




PER LA REGOLARITA' CONTABILE

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile del Settore

li, _____


Il Responsabile del Settore
Dott. _____

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della L.R. n. 44/91, per l'impegno relativo alla presente delibera si attesta la regolare copertura finanziaria sul Servizio _____ intervento _____ del redigendo bilancio 2012.

Il Responsabile del Settore

li, _____



COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA

c.a.p. 98049 PROVINCIA DI MESSINA Cod.Fisc. 00275560837

Via Don Luigi Sturzo n°3 Tel 090-33101 Fax 090-3310235 www.comune.villafrancatirrena.me.it

VERBALE DELLA 4^ COMMISSIONE CONSILIARE (ASSETTO E PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO)

L'anno 2013 il giorno cinque (05) del mese di Novembre (11) alle ore 09,30 e segg. a Villafranca Tirrena nei locali Municipali siti in via Don Luigi Sturzo n.3 si è riunita la commissione con la partecipazione dei Signori:

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Sig. Cucinotta Giovanni | Presidente |
| 2. Sig. Lamberto Gaetano | Componente |
| 3. Sig. Lamberto Antonino | Componente |
| 4. Sig. Geraci Domenico | Esperto alla toponomastica |
| 5. Sig. Raffa Rosario | Responsabile del 2° Settore |
| 6. Sig. Russo ing. Alfredo | Responsabile del 3° Settore |
| 7. Sig. Patti Carmelo | Delegato dal Responsabile del 5° Settore |
| 8. Sig. Saccà Stefano | Responsabile Ufficio Statistica |

Assiste il geom. Venuto Giuseppe n.q. di segretario delegato dal Resp.le del 3° Settore.

Le pratiche da esaminare è di seguito riportate:

1. **Approvazione regolamento comunale per la toponomastica e la numerazione civica;**
2. **Determinazione su demolizioni a seguito di acquisizione al patrimonio comunale delle opere abusive.**

Prende parte alla seduta i signori Cucinotta Giovanni, Lamberto Gaetano, Lamberto Antonino, Geraci Domenico, Raffa Rosario, ing. Russo Alfredo, Saccà Stefano, Patti Carmelo.

Partecipano alla seduta il vice Sindaco Cavallaro Antonino G.ppe e l'Assessore alla manutenzione Costa Tito:

Si passa all'esame del 1° (primo) punto dell'o.d.g.:

Prende la parola il presidente Giovanni Cucinotta il quale chiede che all'art.14 comma 16 sia cassata da" che sarà posto a carico del cittadino , proprietario dell'immobile" e al pari che sia cassata la lettera "c" del comma 17.

Chiede, inoltre, che il comma 5 dell'art.22 attribuisca alla Giunta. Comunale la facoltà di addebitare il costo dalla targhetta al proprietario dell'immobile soltanto nell'ipotesi in cui non esistano fondi di bilancio per far fronte alla fornitura dei numeri civici.

La Commissione ad unanimità propone parere favorevole all'approvazione del suddetto regolamento con le modifiche apportate in sede di commissione.

Esce il sig. Saccà Stefano.

Esce il Consigliere Lamberto Antonino.

Si passa all'esame del 2° (secondo) punto dell'o.d.g. .

Il consigliere Cucinotta Giovanni chiede chiarimenti all'ing. Russo in merito al secondo punto dell'o.d.g..

Prende la parola l'ing. Russo fornendo ai presenti ampie delucidazioni sulle procedure inerenti l'iter di acquisizione delle opere realizzate abusivamente entrando nello specifico in merito alle attività svolte nei casi in esame.

L'ing. Russo ha inoltre informato la commissione della disponibilità manifestata dalla ditta Corradi ad eseguire in proprio la demolizione.

La commissione preso atto di quanto riferito in maniera esaustiva dal responsabile dell'UTC ritiene di poter condividere le proposte di delibera.


Per quanto attiene alla ditta Corradi, che procederà in proprio, la commissione ritiene opportuno di proporre al C.C. di fissare un congruo termine entro il quale dovrà essere eseguita la demolizione delle opere acquisite.

Il presidente alle ore 13.35- dichiara chiusa la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto

Il presidente sig. Cucinotta Giovanni.

Il segretario geom. Venuto Giuseppe.

The image shows two handwritten signatures in black ink. The top signature is for the president, Giovanni Cucinotta, and the bottom signature is for the secretary, Giuseppe Venuto. Both signatures are written in a cursive, flowing style.



COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA

PROVINCIA DI MESSINA

Regolamento per la Toponomastica e la Numerazione Civica

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ del _____

Esecutivo a seguito di pubblicazione all'albo on line dal _____

REGOLAMENTO PER LA TOPONOMASTICA E LA NUMERAZIONE CIVICA

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

<i>Art. 1 - Disciplina degli adempimenti toponomastici</i>	1
<i>Art. 2 - Oggetto del Regolamento</i>	1
<i>Art. 3 - Modificazioni ed integrazioni</i>	1
<i>Art. 4 - Definizioni</i>	1

TITOLO II – TOPONOMASTICA

<i>Art. 5 - Compiti</i>	2
<i>Art. 6 - Finalità</i>	2
<i>Art. 7 - Criteri per la denominazione delle aree di circolazione</i>	2
<i>Art. 8 - Diritto di iniziativa - Soggetti titolati alle proposte di denominazione</i>	3
<i>Art. 9 - Procedura per le proposte di denominazione</i>	3

TITOLO III – ONOMASTICA

<i>Art. 10 – Procedimento</i>	4
-------------------------------	---

TITOLO IV – DISCIPLINA PER L'INTITOLAZIONE DELLE AREE DI CIRCOLAZIONE

<i>Art. 11 - Toponimi e definizione di area di circolazione</i>	5
<i>Art. 12 - Deliberazioni d'urgenza</i>	5

TITOLO V – DISPOSIZIONI TECNICHE PER LA NUMERAZIONE CIVICA

<i>Art. 13 - Definizione di accesso</i>	6
<i>Art. 14 - Modalità di attribuzione della numerazione civica esterna</i>	6
<i>Art. 15 - Apposizione delle targhe toponomastiche</i>	8
<i>Art. 16 - Targhe viarie caratteristiche</i>	8
<i>Art. 17 - Targhe viarie localizzazione</i>	9
<i>Art. 18 - Collocazione targhe viarie</i>	9
<i>Art. 19 - Risorse</i>	9
<i>Art. 20 - Definizioni e caratteristiche della numerazione civica interna</i>	9
<i>Art. 21 - Modalità di attribuzione della numerazione civica interna</i>	9
<i>Art. 22 - Obblighi dei proprietari e/o amministratori</i>	10
<i>Art. 23 - Sanzioni e vigilanza</i>	11

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

<i>Art. 24 - Spese</i>	13
<i>Art. 25 - Obblighi</i>	13
<i>Art. 26 - Normative</i>	13
<i>Art. 27 - Entrata in vigore</i>	13

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Disciplina degli adempimenti toponomastici

1. Il presente regolamento disciplina:
 - a) la materia toponomastica, con l'intento di pervenire ad una razionale e sistematica denominazione delle aree di circolazione;
 - b) gli adempimenti topografici ed ecografici relativi all'attribuzione ed aggiornamento della numerazione civica ed interna.
2. E' compito esclusivo dell'Amministrazione Comunale l'attribuzione della numerazione civica e della toponomastica, attraverso l'ufficio di Statistica nella persona del responsabile della toponomastica.

Art. 2 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento conformemente alle Leggi, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, disciplina le fasi della assegnazione della onomastica stradale e della numerazione civica.
2. I provvedimenti concernenti la gestione della toponomastica trattati in questo regolamento, sono disciplinati a livello nazionale sia in modo diretto che indiretto.
3. Direttamente da normative in materia di anagrafe, statistica, tutela dei beni culturali e ambientali (oltre a quelle di tutela dei vecchi nomi strada) e dal codice della strada.
4. Indirettamente da norme in materia di edilizia ed ordinamento degli enti locali.
5. Il Comune di Villafranca Tirrena, nel rispetto delle leggi vigenti, tutela la toponomastica esistente nel suo territorio, rispettando l'identità culturale, civile e storica, i toponimi tradizionali dei catasti storici, oltre a quelli formatisi spontaneamente nella tradizione orale, nonché integrando le denominazioni esistenti con quelle originarie.
6. Lo sviluppo e l'uso di sistemi informatici per la gestione del territorio da parte degli enti consente una più funzionale applicazione delle normative e un efficace supporto operativo alla gestione dei dati anagrafici del territorio.

Art. 3 - Modificazioni ed integrazioni

Nel presente regolamento si intendono comunque recepite le modificazioni o integrazioni rese obbligatorie da successive leggi nazionali o regionali in materia che permettano la immediata applicazione senza far luogo a delibere di adattamento.

Art. 4 - Definizioni

Toponomastica = Studio scientifico dei nomi di un luogo considerati nella loro origine e significato, nella pronuncia e nell'uso.

Onomastica = Studio dei nomi di persona, o insieme di propri nomi di luogo, di una determinata area.

TITOLO II – TOPONOMASTICA

Art. 5 - Compiti

1. E' compito dell'ufficio di Statistica, nella persona del responsabile della toponomastica, progettare e proporre all'esame della Giunta Municipale l'aggiornamento dell'onomastica stradale ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 comma 1 - del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223.
2. Le Deliberazioni della Giunta Municipale, dopo l'approvazione, sono trasmesse dal responsabile della toponomastica, unitamente alla cartografia tecnica relativa all'area di circolazione, elaborata dal settore lavori pubblici, I° servizio, urbanistica, all'area demografica e/o all'ufficio commercio che provvederanno ad informare i cittadini delle assegnazioni e/o delle variazioni effettuate.

Art. 6 - Finalità

L'onomastica stradale, nei limiti del possibile, deve assumere caratteristica di omogeneità nell'ambito di zone territorialmente ben definite.

Art. 7 - Criteri per la denominazione delle aree di circolazione

1. All'interno della zona urbana, dotata di regolare rete stradale, ogni via, strada, corso, viale, vicolo, salita, piazza, piazzale, largo, simili, comprese le strade private aperte al pubblico costituiscono una distinta area di circolazione.
2. L'area di circolazione, quando sia costituita dall'insieme di percorsi destinati alla circolazione dei veicoli a motore e degli animali, dei cicli, dei pedoni, assume una denominazione unica; quando questi siano completamente scollegati fra loro, potranno avere denominazioni indipendenti.
3. Le aree di circolazione sono divisibili in due categorie a seconda che abbiano sviluppo lineare (via, viale, vicolo ecc.) o poligonale (largo, piazza, ecc.).
4. La scelta del toponimo, indipendentemente dal fatto che indichi persone, località od altro deve risultare idonea, sotto ogni aspetto, ad una funzione toponomastica.
5. I nuovi nomi da assegnare, nel rispetto della normativa vigente, devono essere testimonianza dello sviluppo materiale e civile, legato a fatti, personaggi ed avvenimenti sociali, culturali e politici della storia cittadina, nazionale o internazionale. I personaggi devono essere deceduti da almeno 10 anni come previsto dalla Legge 23 giugno 1927, n. 1188, con particolari eccezioni indicate al comma 4 della stessa.
6. La denominazione per le nuove aree di circolazione deve presentare, per quanto possibile, carattere di omogeneità per quartieri o zone caratteristiche e verificare l'esistenza di eventuali denominazioni spontanee nate fra gli abitanti della zona.
7. I nuovi nomi da assegnare dovranno essere strettamente legati alla cittadina ed al suo territorio ovvero di rilevanza nazionale o internazionale, per cui la scelta della denominazione dovrà essere indicativa dell'interesse della comunità villafranchese.

8. Nell'esame dei toponimi di cui sarà data priorità ai nominativi riguardanti le persone decedute che hanno ricoperto la carica di Sindaco di Villafranca Tirrena.
9. E' da evitare, salvo inderogabili eccezioni debitamente motivate, il cambio di denominazione delle aree di circolazione al fine di non arrecare danni economici rilevanti agli abitanti ed alle attività ivi installate, e sempre comunque nel rispetto di quanto disposto in materia dal R.D.L. 10 maggio 1923, n. 1158, e dalla legge 23 giugno 1927, n. 1188. Le modifiche alle denominazioni delle vecchie aree di circolazione sono subordinate al parere preventivo della Prefettura. In caso di cambiamento di denominazione dell'area di circolazione sulla targa viaria deve essere indicata anche la denominazione precedente.
10. Non è ammessa la stessa denominazione per aree di circolazioni appartenenti alla medesima categoria. Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione che serva ad individuarla evitando omonimia, che è ammessa, in casi eccezionali, solo quando si tratta di aree di circolazione di tipo diverso. E' compito dell'ufficio di Statistica, nella persona del responsabile della toponomastica proporre la relativa tipologia (via, viale, largo, piazza, ecc..).

Art. 8 - Diritto di iniziativa - Soggetti titolati alle proposte di denominazione

1. Le richieste di denominazione delle aree di circolazione possono essere avanzate anche da: enti pubblici, associazioni significative del territorio, partiti politici, comitati, gruppi di almeno 20 cittadini, attraverso apposita mozione.
2. I cittadini interessati, possono presentare al Sindaco proposta di denominazione di aree di circolazione.
3. Possono presentare inoltre proposte di intitolazione:
 - il Consiglio Comunale, previo odg;
 - il Sindaco e la Giunta.

Art. 9 - Procedura per le proposte di denominazione

1. Le proposte di denominazione possono essere:
 - a) specifiche, quando è indicata l'area o struttura da denominare per le quali si richiede di attribuire il toponimo;
 - b) generiche, quando prevedano la sola indicazione del toponimo.
2. Qualunque proposta di denominazione deve essere conforme ai criteri di cui all'articolo 7 e corredata da una relazione e/o documentazione esauriente (breve biografia) che motivi la proposta.
3. In particolare, in caso di proposte di denominazione a persone, devono essere forniti i seguenti dati:
 - a) nome e cognome;
 - b) data e luogo di nascita;
 - c) luogo e data di morte;
 - d) professione.

TITOLO III – ONOMASTICA

Art. 10 – Procedimento

1. Progetto da parte dell'ufficio di Statistica nella persona del responsabile della toponomastica e proposta al Sindaco
2. Deliberazione Giunta Municipale
3. Approvazione del Prefetto
4. Divulgazione
5. Apposizione cartelli strada

N.	FASI	COMPETENZE UFFICI
1	Progetto	<u>Ufficio di Statistica nella persona del responsabile della toponomastica</u> a) Proposta al Sindaco b) Preparazione atti per l'Amministrazione Comunale
2	Deliberazione	<u>Giunta Municipale</u> Approvazione
3	Approvazione	<u>Prefettura</u> Approvazione definitiva
4	Divulgazione	<u>Area demografica – Ufficio Commercio</u> Informazione ai cittadini
5	Apposizione cartelli	<u>Ufficio Tecnico Manutentivo</u> Apposizione sul territorio, con la vigilanza dell'ufficio di Statistica, dei cartelli contenenti i nomi strada

TITOLO IV – DISCIPLINA PER L'INTITOLAZIONE DELLE AREE DI CIRCOLAZIONE

Art. 11 - Toponimi e definizione di area di circolazione

1. Per toponimo stradale si intende un nome che viene assegnato dal Comune di Villafranca Tirrena all'infrastruttura viabilistica per identificare gli accessi agli immobili e a sedi di attività economiche a loro volta caratterizzati dal numero civico.
2. Il toponimo stradale comunale individua un'area del territorio comunale ove è situata l'area specificatamente adibita alla circolazione.
3. Per area di circolazione si intende ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo, e simili) del suolo pubblico o aperto al pubblico, destinato alla viabilità (pedonale, ciclabile e veicolare).
4. Ogni area di circolazione ha una propria numerazione civica, ordinata secondo la successione naturale dei numeri (numerazione progressiva).
5. Le nuove aree di circolazione, create sul territorio comunale, sono segnalate tempestivamente per essere inserite nella cartografia comunale, sempre a cura del settore lavori pubblici, I° servizio, urbanistica, per procedere quindi alla loro denominazione e codifica nella banca dati, comunque prima dell'attribuzione dei numeri civici ai nuovi accessi.
6. Non è possibile attribuire la numerazione civica ad aree di circolazione che non abbiano avuto una denominazione ufficiale.
7. Alle nuove diramazioni realizzate da aree di circolazione esistenti deve essere attribuita una nuova denominazione al fine di limitare l'attribuzione di numeri civici derivati da quelli già esistenti e di denominare correttamente le nuove aree di circolazione.
8. In caso di ampliamento, prolungamento o estensione di aree di circolazione esistenti può essere mantenuta la denominazione originaria, con la possibilità di attribuire la numerazione civica proseguendo la numerazione progressiva.

Art. 12 - Deliberazioni d'urgenza

In casi di particolare urgenza, la Giunta Municipale procede alla valutazione ed alla approvazione delle proposte di denominazione presentate dall'ufficio di Statistica.

TITOLO V – DISPOSIZIONI TECNICHE PER LA NUMERAZIONE CIVICA

Art. 13 - Definizione di accesso

Si definisce accesso su area di circolazione pubblica, ogni conformazione fisica delle strutture edilizie o degli elementi stradali che consente il passaggio dalle aree private alle aree di circolazione pubblica.

1. Sono pertanto da considerare accessi su strada:
 - a) gli smussi sui marciapiedi con retrostante rampa di accesso verso terreni agricoli;
 - b) la parziale canalizzazione delle cunette da utilizzare per l'accesso alle aree retrostanti;
 - c) le interruzioni di recinzioni con o senza cancello verso le aree di viabilità pubblica;
 - d) porte, portoni, cancelli che si immettono sul marciapiede o direttamente all'area di viabilità.
2. Ai sensi degli artt. 41 e 42 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 è obbligo del Comune attribuire la numerazione civica agli accessi che conducono ad abitazioni, esercizi di attività e sedi di associazioni e simili.
3. Ad ogni accesso può essere attribuito un solo indirizzo (toponimo e numero civico).
4. Gli accessi su area di circolazione pubblica possono essere diretti o indiretti:
 - a) sono diretti quando dall'apertura su strada si accede direttamente all'immobile o immobili interessati;
 - b) sono indiretti quando dall'area di circolazione si accede ad una corte privata, sulla quale si affacciano gli immobili interessati.

Art. 14 - Modalità di attribuzione della numerazione civica esterna

1. La numerazione civica è realizzata seguendo i criteri previsti dalle direttive ISTAT.
2. Nelle aree di circolazione a sviluppo lineare (vie, viali, vicoli ...) a partire dall'inizio, stabilito dalla delibera della Giunta di assegnazione dell'onomastica, con i numeri in successione naturale. I numeri pari sono collocati alla destra, i dispari a sinistra.
3. Nelle aree di circolazione a sviluppo poligonali (piazze, cortili ...) la numerazione è progressiva e inizia alla sinistra di chi vi entra dall'accesso principale.
4. I numeri civici sono posti in alto a destra di ciascun ingresso, sia principale che secondario, mediante targhetta cm. 15 x cm. 10 (h) di materiale e colorazione a norma UNI, ad una altezza di **mt. 2,00 dal suolo**, salvo casi particolari derivanti dalla presenza di cancelli, recinzioni e simili.
5. La numerazione civica è costituita dai numeri che contraddistinguono gli accessi esterni, dall'area di circolazione alle singole unità immobiliari (abitazioni, uffici, negozi, locali in cui sono ubicate attività economiche, depositi, autorimesse ecc.) denominate unità ecografiche semplici.
6. Ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica, che può essere ordinata secondo la successione naturale dei numeri con le seguenti modalità:

- a) il civico esterno deve essere composto da numeri arabi senza esponente oppure con esponente numerico (es. 1, oppure 1/2). Qualora vi sia la necessità di apporre esponenti numerici, il primo numero utilizzabile sarà il 2 (es. 1/2) e poi di seguito gli altri numeri in ordine crescente. L'esponente numerico 1 viene utilizzato solamente in particolari casi di necessità;
 - b) il civico esterno che individua un negozio o un'attività con accesso diretto deve essere costituito da un numero (anche con esponente numerico) e da un esponente letterale (es. 1/A).
7. All'interno dei centri abitati dotati di regolare rete stradale, la numerazione civica deve essere effettuata in conformità alle seguenti disposizioni:
- a) in ogni area di circolazione a sviluppo lineare (vie, viali, vicoli ecc.) la numerazione deve cominciare dall'estremità che fa capo all'area di circolazione ritenuta più importante, avendo cura di assegnare i numeri dispari al lato sinistro ed i numeri pari all'altro lato;
 - b) per le vie con andamento radiale e per quelle che, comunque, vanno dal centro alla periferia, la numerazione deve cominciare dall'estremità che fa capo alla zona centrale;
 - c) per le vie con andamento anulare la numerazione deve cominciare dall'incrocio con la via radiale principale, avendo cura di assegnare i numeri procedendo in senso orario e mantenendo i dispari sul lato sinistro ed i numeri pari sull'altro lato;
 - d) in ogni area di circolazione a sviluppo poligonale (es. piazza) la numerazione deve essere progressiva e cominciare a sinistra di chi entra nell'area dalla via principale (o ritenuta tale) e proseguire da sinistra verso destra rispetto ad un osservatore situato nella parte più interna del centro abitato.
8. La numerazione delle case all'esterno dei centri abitati non dotati di regolare rete stradale deve essere effettuata seguendo, ove possibile, i criteri sopra indicati.
9. Per gli spazi non coperti da fabbricati, ma destinati a nuove costruzioni, siti lungo vie, piazze e simili, devono essere riservati i numeri civici presumibilmente occorrenti per i futuri accessi, allo scopo di non determinare la necessità del rifacimento della numerazione civica.
10. La numerazione civica esterna può essere attribuita anche in presenza di aree non edificate, ma dedicate in modo permanente a residenza (per es. campi nomadi attrezzati con caravans) o ad attività economiche purché siano recintate e provviste di un accesso all'area di circolazione.
11. Sono dotate di numerazione civica le aree con impianti tecnologici, che necessitano di servizi.
12. I tratti di area di circolazione che si dividono da quella principale finendo ciechi, vengono definiti rientri, max ml. 10, mantengono la stessa denominazione e sono numerati come prosecuzione del lato della via seguendo il senso di percorrenza.
13. L'ufficio di Statistica nella persona del responsabile della toponomastica attribuirà d'ufficio nuovi numeri civici in caso di assenza o di errata numerazione; in caso di necessità può altresì effettuare cambi di numerazione già esistente.
14. Nelle zone, al di fuori del centro abitato, la targhetta deve riportare in alto a sinistra lo stemma, a destra il nome del comune, in basso, sotto il numero, il nome della via o piazza.
15. Per evitare la scomparsa dei toponimi sulla targhetta posta nelle aree extraurbane, dopo l'indicazione dell'accesso alla via viene riportato il toponimo.

16. Si provvederà con atto successivo, a seguito di esperimento di indagine di mercato, alla determinazione del costo della targhetta del numero civico esterno.
17. L'indicazione del numero civico e della numerazione interna deve essere richiesta secondo quanto dispone l'art. 43 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, all'atto della presentazione della domanda di abitabilità o di agibilità da parte del proprietario o/e costruttore:
 - a) alla domanda dovrà essere allegata una planimetria scala 1:200 o 1:500 in relazione alla tipologia del fabbricato, con la fotocopia della pianta e la ricevuta del versamento;
 - b) il settore lavori pubblici, I° servizio, urbanistica curerà la trasmissione degli atti all'ufficio di Statistica;

Art. 15 - Apposizione delle targhe toponomastiche

1. Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione da indicarsi su targhe a norma, unificate.
2. Le spese per l'onomastica (studio della cartografia, rilevazioni, apposizione di targhe e cartelli indicanti località, frazioni, strade, piazze ecc.) sono a carico del Comune (art. 10 Legge 24 dicembre 1954, n. 1228).
3. Le targhe stradali, facendo parte della segnaletica stradale, devono essere realizzate e posizionate in conformità agli artt. 125 e 133 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada:
 - a) sullo stesso supporto può essere inserito **unicamente** il segnale di senso unico (a logo);
 - b) le targhe toponomastiche debbono riportare per esteso l'onomastica del toponimo (nome, cognome, date di nascita e morte, qualifica o recare l'avvenimento e la data a cui si riferisce il toponimo).
4. Le caratteristiche fisiche delle targhe devono essere conformi a quanto specificato dall'allegato del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada – tab. II. 15, secondo cui le targhe devono essere con fondo bianco e scritte nere, di dimensioni variabili a seconda della grandezza della targa per consentirne la leggibilità ed una cornice perimetrale di colore blu.
5. Le targhe vanno poste all'inizio, alla fine dell'area di circolazione e ad ogni intersezione della stessa con altre aree di circolazione.

Art. 16 - Targhe viarie caratteristiche

1. Le targhe possono essere posizionate a muro o su apposite paline:
 - a) nelle zone storiche, le dimensioni devono essere di cm. 40 x cm. 30 (h);
 - b) per il resto del territorio le dimensioni devono essere di cm. 80 x cm. 20 (h).
2. Salvo quanto disposto dal nuovo codice della strada le targhe toponomastiche dovranno riportare per esteso l'onomastica del toponimo.

Art. 17 - Targhe viarie localizzazione

1. Le targhe vanno poste, all'inizio, alla fine dell'area di circolazione e ad ogni intersezione della stessa con altre aree di circolazione, ad una altezza minima di **mt. 2.00 dal suolo**.
2. La direzione delle aree di circolazione è progressiva in senso orizzontale direzione Palermo-Messina e in senso verticale direzione monte-mare.

Art. 18 - Collocazione targhe viarie

L'Ufficio Tecnico Manutentivo del Comune provvede all'apposizione, determinata dal responsabile della toponomastica, delle targhe indicanti le denominazioni delle aree di circolazione.

Art. 19 - Risorse

L'Amministrazione Comunale garantisce nel proprio bilancio idonee risorse per far fronte alle esigenze connesse alle attività previste nel presente regolamento.

Art. 20 - Definizioni e caratteristiche della numerazione civica interna

1. Per unità ecografica semplice si intende l'abitazione, cioè uno o più vani funzionalmente destinati alla vita delle persone o l'esercizio, cioè uno o più vani funzionalmente destinati all'esercizio dell'attività economica (ufficio e simili).
2. Per numerazione civica interna si intende quella che permette di individuare le unità ecografiche semplici componenti una singola unità ecografica complessa o più unità ecografiche complesse facenti capo ad uno stesso indirizzo.

Art. 21 - Modalità di attribuzione della numerazione civica interna

1. Le modalità tecnico-operative per l'attribuzione della numerazione civica interna tengono conto delle direttive ISTAT in materia, salvaguardando, ove possibile la situazione esistente ed utilizzando i più idonei strumenti per la gestione del dato.
2. La numerazione degli interni riguarda scale, appartamenti (occupati o meno) ed altri ambienti con ingresso indipendente destinati ad uso non abitativo (uffici, laboratori, ecc.) situati all'interno di un numero civico.
3. I numeri civici interni debbono essere composti di regola solo da un numero (es. 1); qualora sia opportuno, allo scopo di non stravolgere l'intera numerazione interna già presente in un edificio, potrà essere anche apposto un numero interno composto da un numero e da un esponente numerico (es. 1/2). Qualora vi sia la necessità di apporre esponenti numerici, il primo numero utilizzabile sarà il 2 (es. 1/2) e poi di seguito gli altri numeri in ordine crescente. L'esponente dell'interno non può essere alfabetico.
4. La numerazione interna deve in ogni caso essere effettuata su tutte le singole unità immobiliari catastali corrispondenti alle unità ecografiche semplici nei seguenti casi:
 - a) variazione di quelle esistenti (frazionamento, soppressione ecc.);
 - b) creazione di una nuova unità ecografica, che comporti la realizzazione di un nuovo accesso esterno dall'area di circolazione o l'utilizzo di uno esistente.

5. L'attribuzione della numerazione civica interna va effettuata per tutti i nuovi edifici o quelli interessati da interventi di ristrutturazione globale.
6. Si procede alla alfabetizzazione delle scale solo se, all'interno di un determinato numero civico, vi sono più scale. Si procede altresì alla numerazione degli interni se in un determinato numero civico vi sono più interni.
7. La villetta od abitazione con un'unica unità immobiliare è individuata nel sistema informativo, oltre che dal numero civico, dal solo interno **1**, senza apposizione fisica della targhetta.
8. Gli edifici destinati esclusivamente ad uffici o attività produttive, saranno individuati, oltre che dal numero civico, dal solo interno **1**, con le stesse modalità di cui al comma precedente.
9. Gli edifici destinati esclusivamente a convivenze (caserme, conventi) sono individuati, oltre che dal numero civico, dal solo interno **1**, con le stesse modalità sopracitate.
10. Qualora un appartamento abbia due o più entrate, si appone la numerazione su tutte le porte. L'ufficio di Statistica nella persona del responsabile della toponomastica individua quale è l'interno dell'accesso principale. Per accesso principale s'intende quello più utilizzato.
11. Se in un cortile condominiale insistono più palazzine, l'ufficio di Statistica nella persona del responsabile della toponomastica procederà alla alfabetizzazione delle palazzine ed alla individuazione degli ingressi principali e/o secondari.

Art. 22 - Obblighi dei proprietari e/o amministratori

1. Nel caso di costruzioni di nuovi fabbricati o di aperture di nuovi ingressi in fabbricati esistenti, il proprietario o l'amministratore richiede al Comune, entro l'ultimazione dei lavori (quando è possibile individuare l'ingresso da numerare) e comunque prima che il fabbricato o parte di esso possa essere occupato, l'attribuzione dei civici esterni da applicarsi alle porte di ingresso dei fabbricati medesimi. In caso di demolizione di fabbricati, o in caso di soppressione di porte esterne di accesso, il proprietario o l'amministratore comunica al Comune, a demolizione o soppressione avvenuta, il numero o i numerici civici da abolire.
2. Per quanto riguarda la costruzione di nuovi fabbricati, la ristrutturazione completa o parziale di unità immobiliari, il frazionamento o l'accorpamento di unità immobiliari, il proprietario o l'amministratore è tenuto a richiedere al Comune i criteri per l'attribuzione dei numeri interni, i quali saranno apposti a cura e spese del proprietario stesso.
3. La richiesta per l'attribuzione o aggiornamento della numerazione civica e i criteri per l'apposizione della numerazione interna, deve essere rivolta all'ufficio di Statistica nella persona del responsabile della toponomastica e corredata da un elaborato grafico, corrispondente all'ultimo titolo edilizio acquisito, che, oltre a individuare gli accessi esterni al fabbricato, riporta anche tutti gli accessi che immettono in ogni unità immobiliare.
4. In caso di inadempienza da parte del proprietario o dei condomini, il Comune provvede alla numerazione d'ufficio, con spese a carico degli inadempienti.
5. Il Comune, a norma dell'art. 10 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, si avvarrà della facoltà di addebitare al proprietario dell'immobile il costo della targhetta della numerazione civica esterna e della sua apposizione, in uno dei seguenti modi da stabilire con apposita delibera di

Giunta Comunale, soltanto nell'ipotesi in cui non siano reperibili risorse finanziarie a carico del bilancio comunale.

- a) ponendo direttamente a carico dei proprietari sia l'acquisto che la posa in opera della targhetta nel rispetto delle caratteristiche regolamentari;
- b) tramite personale proprio o ditta esterna incaricata della fornitura e della apposizione delle targhette, in tal caso il proprietario deve provvedere al pagamento del costo nei modi stabiliti con apposito atto.

6. Gli indicatori dei civici, opportunamente corredati dello schema di attribuzione della numerazione, devono essere apposti a cura e spese della proprietà nel pieno rispetto delle indicazioni fornite dall'ufficio.
7. E' fatto obbligo ai proprietari dei fabbricati e delle unità edilizie di provvedere all'apposizione della numerazione civica esterna e numerazione interna secondo i criteri previsti dal presente regolamento, entro trenta giorni dall'assegnazione/conferma da parte del Comune della numerazione attribuita.
8. E' fatto obbligo ai proprietari di edifici e recinzioni, sui quali siano apposti i cartelli indicatori di civici o targhe stradali, di mantenere gli stessi in buono stato di conservazione e di richiederne il reintegro, a loro spese, in caso di rimozione o di scarsa leggibilità.
9. La Polizia Municipale, nel corso degli accertamenti relativi alla richiesta di residenza in una unità ecografica alla quale risulti già attribuita numerazione esterna/interna accerta eventuali inadempimenti alla disciplina toponomastica e dopo essersi consultata con l'ufficio di Statistica nella persona del responsabile della toponomastica, attiva i procedimenti previsti dal presente regolamento, ivi compresa l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 23 del presente regolamento.
10. L'ufficio di Statistica nella persona del responsabile della toponomastica predispone assieme all'area demografica periodici controlli per verificare l'applicazione del presente regolamento. In presenza di situazioni di irregolarità o non conformità, l'ufficio di Statistica nella persona del responsabile della toponomastica provvede a richiedere la regolarizzazione ed in caso di inadempimento informa la Polizia Municipale affinché applichi le sanzioni di cui al comma precedente.
11. Nel caso di variazione di numerazione civica su iniziativa del Comune, le spese relative a tutte le variazioni, residenza e comunicazioni ad altri servizi pubblici interessati, sono a carico del Comune stesso, fatta eccezione delle spese per la targa numerata e la relativa collocazione.

Art. 23 - Sanzioni e vigilanza

1. E' vietato a chiunque di utilizzare numerazioni esterne ed interne difformi dalle indicazioni previste dal presente regolamento.
2. E' vietato a terzi attribuire, porre in opera, togliere, spostare, manomettere, danneggiare, sporcare le tabelle della segnaletica stradale, le targhe relative all'onomastica stradale e le targhe della numerazione civica esterna ed interna.
3. L'ufficio di Statistica nella persona del responsabile della toponomastica, in caso di violazione al presente regolamento, provvede ad ordinare il ripristino, con spese a carico del trasgressore,

fatte salve le sanzioni amministrative previste dal presente regolamento, salve ed impregiudicate le sanzioni di legge quando il fatto costituisca più grave illecito.

4. Le violazioni alle disposizioni di cui al presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 nella misura indicata nella seguente TABELLA:

<i>Tipo di infrazione</i>	<i>Sanzione prevista</i>
Attribuzione abusiva di numero civico e/o numerazione interna pagamento in misura ridotta	Da € 25 a € 500 € 50
Mancata richiesta di attribuzione di numero civico e/o numerazione interna pagamento in misura ridotta	Da € 25 a € 500 € 50
Mancata esposizione della targhetta, anche della numerazione interna pagamento in misura ridotta	Da € 25 a € 500 € 50
Apposizione di targhetta non regolamentare pagamento in misura ridotta	Da € 25 a € 500 € 50
Distruzione, danneggiamento o deterioramento tali da rendere in qualunque modo non visibili le targhe relative all'onomastica stradale o le targhettae relative alla numerazione civica pagamento in misura ridotta	Da € 25 a € 500 € 50

5. L'accertamento delle violazioni alle disposizioni del presente regolamento è effettuato dalla Polizia Municipale e dai dipendenti addetti all'ufficio di Statistica nella persona del responsabile della toponomastica ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
6. L'applicazione della sanzione è stabilita di volta in volta, in ragione della gravità dell'infrazione, dagli uffici preposti all'accertamento ed irrogata dal responsabile dell'ufficio Statistica.
7. Chiunque distrugga, danneggi, deteriori, occulti o renda in qualsiasi modo non visibile dalla strada le targhe, sia di onomastica che di numerazione civica, è punito con una ammenda pari a 10 volte il valore delle stesse al momento della rilevazione.
8. E' fatto inoltre obbligo di immediato ripristino, a regola d'arte, all'autore del danno.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 - Spese

1. Le spese per l'onomastica sono a carico del Comune.
2. Il comune a norma dell'art. 10 Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 si avvale della facoltà di addebitare al proprietario dell'immobile il costo della targhetta della numerazione civica e dell'eventuale messa in opera; le spese della numerazione interna e della posa sono a totale carico del proprietario e/o del condominio.

Art. 25 - Obblighi

Il proprietario dell'immobile su cui è destinata l'apposizione della targa e/o del numero civico non può rifiutare l'apposizione.

1. E' fatto obbligo ai proprietari degli immobili sui cui muri sono state apposte le targhe dell'onomastica e della numerazione civica di averne la massima cura.
2. La richiesta dei numeri civici esterni e della numerazione interna è requisito necessario per ottenere il rilascio dell'abitabilità o agibilità di un immobile (comma 2 dell' art. 43 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223).
3. E' fatto obbligo ai proprietari di fabbricati di provvedere all'indicazione della numerazione interna (ultimo comma dell'art. 10 Legge 24 dicembre 1954, n. 1228) e consentire l'accesso di verifica ai rilevatori utilizzati dal Comune.
4. Il Comune deve tenere costantemente aggiornate l'onomastica e la numerazione civica in stretta consonanza con le direttive dell'ISTAT.

Art. 26 - Normative

1. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente regolamento, si rinvia alla legislazione in materia ed alle istruzioni dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).
2. Si intendono recepite le modificazioni o integrazioni che saranno rese obbligatorie da successive leggi nazionali o regionali in materia che permettano la immediata applicazione senza far luogo a delibere di adattamento.

Art. 27 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione sull'albo on line di questo Ente, unitamente alla delibera di Consiglio Comunale che lo approva.

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to G. LAMBERTO

IL PRESIDENTE
f.to A. D'ANGELO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to A. CUTRONA

Per copia conforme ad uso amministrativo.

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio

Dalla Residenza Municipale, li

dal al

col n. del Registro Pubblicazioni

IL SEGRETARIO GENERALE

IL MESSO

.....

f.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Messo, che la presente deliberazione venne pubblicata all'Albo di questo Comune dal giorno al giorno a norma dell'art.11 della L.R. 3.12.1991, n.44 e che contro la stessa.....furono presentate reclami.

in fede

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dalla Residenza Municipale, li

f.to.....

la presente deliberazione è esecutiva

addi.....

SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

f.to

f.to

E' copia conforme all'originale, addi.....

IL SEGRETARIO GENERALE

.....